

MOZIONE

Oggetto: richiesta di riconoscimento dell' identità ai "Bimbi mai nati"

Proponenti: Marco Semplici, Jacopo Cellai

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto che nel Paese si registrano diverse sensibilità nei confronti dei feti nati morti per i quali parte della popolazione coinvolta desidera vengano consentite alcune procedure che normalizzino la perdita sul piano fisico ed affettivo;
- Considerato che la definizione di norme ad hoc non possa prescindere da una cornice di natura etica riconducibile alla dignità o meno di essere umano riconosciuta ai feti nati morti;
- Visto peraltro che la legge riconosce il diritto alla sepoltura per i feti che non hanno potuto completare con successo il periodo di gestazione come recita il Regolamento di Polizia Mortuaria, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre del 1990, che all'art. 7 prevede "Nel cimitero possono essere raccolti [...] anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane" nonché all'art. 50 prevede "Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7";
- Ritenuto che la definizione di norme che devono regolamentare comportamenti pubblici su temi delicati legati alla formazione culturale e alle convinzioni etiche individuali richiedano il rispetto delle diverse esigenze offrendo opportunità di scelta;
- Ritenuto pertanto che si possa istituire un registro dei bimbi mai nati riservando una apposita sezione di anagrafe alla iscrizione dei feti nati morti da parte dei genitori che ne facciano richiesta;
- Rilevato che è stata formalizzata una proposta di legge di iniziativa popolare relativa alla definizione delle norme per l'iscrizione volontaria nel registro degli atti di nascita di feti nati morti di cui si allega il testo

INVITA IL SINDACO

A sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare in allegato che preveda la possibilità di iscrizione di feti nati morti all'interno di uno specifico albo anagrafico comunale.

Marco Semplici

Jacopo Cellai

Firenze, 14 febbraio 2014

NORME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA DI FETI NATI MORTI

Art. 1. Definizione di nato morto

Si intende per "nato morto" la morte del feto, ossia il decesso prima dell'espulsione o dell'estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari.

Art. 2. Requisiti del feto nato morto per l'iscrizione

Al fine dell'iscrizione al Registro di Stato Civile il feto nato morto dovrà soddisfare il criterio ponderale del peso pari o superiore ai 500 gr. Tale indicazione dovrà risultare dal certificato redatto dal medico che ne ha dichiarato la natimortalità.

Art. 3. Libero arbitrio dei genitori

È facoltà dei genitori di feti nati morti, congiuntamente, presentare domanda di iscrizione nel Registro di Stato Civile, su apposito modulo corredato da certificato medico di natimortalità secondo quanto previsto dall'art 37 del DPR 396/200.

Art. 4. Attività dell'ufficiale dell'anagrafe

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe dei feti nati morti ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Art. 5. Tenuta dei registri

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi dei feti nati morti è esercitata dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Salute e dall'Istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero della Salute.

Art. 6. Disposizioni finali

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. È fatto obbligo ai presidi sanitari di informare con tutti i mezzi a loro disponibili i genitori dei feti nati morti, delle opportunità che la presente legge offre loro.